

ATTO COSTITUTIVO
"GLI ALTRI SIAMO NOI A.P.S"

E.T.S.

Addì venti del mese di Dicembre dell'anno 2023 si sono riuniti i signori



1. **DI CRISCIO ANTONIO** nato a Pozzuoli (Na) il 19/02/1995 e residente a Quarto alla via Giovanni Porzio n.9 C.F. DCRNTN95B19G964R
2. **DI CRISCIO ROSA** nata a Quarto (Na) il 18.04.1966 e residente a Quarto in via Giovanni Porzio n.9 C.F. DCRRSO66D58H114Z
3. **DI CRISCIO GENNARO** nato a Quarto (Na) il 03.11.1963 e residente a Quarto alla via Giovanni Porzio n.9 C.F. DCRGNR63S03H114K
4. **DI CRISCIO ANNA** nata a Napoli il 10.05.1999 e residente a Quarto alla via Giovanni Porzio n.9 C.F. DCRNNA99E50F839N
5. **MANCINI MARIKA** nata a Napoli il 27.12.1999 e residente a Quarto in via D. Pietro n.2 C.F. MNCMRK99T67F839Z
6. **MASIELLO RITA** nata a Napoli (Na) il 15.11.1961 e residente a Quarto (Na) in via Marco Aurelio n.11
C.F. MSLRTI61S55F839R
7. **DI CRISCIO ROBERTA** nato a Giugliano in Campania (Na) il 18.03.2003 e residente a Quarto (Na) in Via G.Porzio n.9 C.F.DCRRRT03C58E054J

I presenti si ritrovano alla data odierna e convengono di costituire un'associazione denominata

"GLI ALTRI SIAMO NOI APS – ETS" con sede legale in Via G.Porzio n.9

Conseguentemente, i suddetti convenuti, dopo aver letto tutti gli articoli, approvato lo Statuto che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo accettandolo in ogni sua parte, si impegnano a realizzarne i fini e gli obiettivi secondo le modalità in esso contenuti.

Così costituita l'Assemblea dei Soci procede, giusto art.17 dello Statuto, alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, stabilito per il prossimo triennio, in numero di tre membri, nei seguenti soci come meglio sopra indicati:

- **DI CRISCIO ANTONIO** nato a Pozzuoli (Na) il 19/02/1995 e residente a Quarto alla via Giovanni Porzio n.9 C.F. DCRNTN95B19G964R **PRESIDENTE**
- **DI CRISCIO ROSA** nata a Quarto (Na) il 18.04.1966 e residente a Quarto in via Giovanni Porzio C.F. DCRRSO66D58H114Z **VICEPRESIDENTE**
- **DI CRISCIO GENNARO** nato a Quarto (Na) il 03.11.1963 e residente a Quarto alla via Giovanni Porzio n.9 C.F. DCRGNR63S03H114K **SEGRETARIO**

Preso atto di quanto sopra, i Soci intervenuti alla costituzione dell'Associazione, prima che venga sciolta l'adunanza, sottoscrivono in segno di approvazione, il presente Atto Costitutivo e lo Statuto allegato, dando mandato al Presidente per tutti gli adempimenti previsti ai fini del riconoscimento legale.

Alle ore 20.00 nessuno domandando la parola, la presente assemblea Costitutiva viene chiusa previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine

DI CRISCIO ANTONIO *Antonio Di Criscio*
DI CRISCIO ROSA *Rosa Di Criscio*
DI CRISCIO GENNARO *Gennaro Di Criscio*
DI CRISCIO ANNA *Di Criscio Anna*
MANCINI MARIKA *Mariha Mancini*
MASIELLO RITA *Masiello Rita*
DI CRISCIO ROBERTA *Roberta Di Criscio*

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO IN RELAZIONE AL D.LGS 117/2017



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione
€ *200,00* del **29 DIC 2023**

quietanza **29.DIC.2023** del *1735* Serie **3**
Atto registrato il *29 DIC 2023* al n. *1735* Serie **3**
Aversa, *29 DIC 2023*

Il Direttore

L'OPERATORE
Nicola Esposito



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione ed iscrizione

1. E' costituita ed organizzata, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti anche CTS), del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione di Promozione Sociale denominata: **"GLI ALTRI SIAMO NOI"**, da ora in avanti "Associazione".

2. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore (di seguito RUNTS), nelle more della sua attivazione, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101, comma 3 CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Via Giovanni Porzio n.9 Quarto Napoli . Il trasferimento della sede non comporta modifica Statutaria.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata tacitamente o anche sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 4 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari o di terzi:

In via principale

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale in favore di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera

k) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in favore di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell'art 117.

ADC

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui alla lettera t) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in favore di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117.

2. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

3. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

*attività religiose

* svolgere attività di consulenza familiare; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sostegno psicologico rivolto alle donne in difficoltà e/o vittime di violenza e a persone che hanno perso il lavoro e di conduzione di percorsi di formazione e avviamento al lavoro, anche utilizzando la possibile riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati

alla criminalità organizzata;

*svolgere attività di sviluppo armonico dell'individuo, anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario e urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa, in particolare quando si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione e di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione, laddove siano individuati fattori a rischio, di emarginazione e disadattamento; opera in particolare, nel settore sociosanitario e assistenziale a favore di soggetti disabili, soggetti con diagnosi di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e familiari.

ADC

confiscati

In tal senso l'associazione nasce allo scopo di promuovere e gestire attività di :

- * svolgere attività di assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti e dei soggetti affetti da ogni tipo di dipendenza patologica;
- * progettare e programmare laboratori didattici anche in collegamento con altri organismi, nonché progettare e realizzare eventi culturali, laboratori ed attività affini a carattere temporaneo o permanente, utilizzando diverse tecniche espressive e comunicative (tradizionali, audiovisivi, multimediali);
- * organizzare corsi di formazione, aggiornamento professionale, percorsi didattici, sia in presenza, sia on line e on demand, convegni, workshop e seminari;
- * organizzare attività, manifestazioni, incontri, meetings, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, cicli di lezioni;
- * organizzare escursioni, viaggi, campi di lavoro e di studio;
- * promuovere interventi volti a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà economiche, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
- * predisporre ed erogare servizi volti a sostenere le situazioni di bisogno e di difficoltà.

4. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria ovvero di mutualità.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

7. L'Associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 5 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che

ADC

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Patrimonio e sua destinazione

1. Il patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Sono aderenti all'associazione:

- I soci fondatori
- I soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

ADL

Possono diventare "soci onorari" sia le persone fisiche che gli enti privati non profit.

E' esclusa la temporaneità alla vita associativa ed è prevista per gli associati o partecipanti (e cioè per i soci fondatori ed i soci ordinari) il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

4. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

5. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un anno.

6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La domanda deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici

ADC

indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

8. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec spedita presso la sede legale dell'associazione; il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa associazione, legittima il recesso. Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ACU

(legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

9. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

10. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

11. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma dei commi 8 e 9 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'assemblea degli associati mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia

della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea. **Articolo 8 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'associazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

ADC

- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio di amministrazione
- Presidente
- Vice-presidente
- Segretario generale
- Tesoriere
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

ADC

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi e i soci onorari.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È

ADC

straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aderenti all'associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom o sistemi simili). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, il Vice-presidente,

ADC

il Segretario generale e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale, il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom o sistemi similari). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale e il Tesoriere;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il

ADU

bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro sospensione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 14

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ADC

Articolo 15

Il Segretario generale coordina il funzionamento di tutte le attività dell'associazione e ne dirige la struttura organizzativa.

Articolo 16

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile. Le cariche di Segretario generale e Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

ADC

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 19 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, e comunque solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 21 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ADC

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Articolo 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di proseguirlo per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

ADC

Articolo 24 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto,

si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Soci Fondatori

DI CRISCIO ANTONIO *Antonio Di Criscio*

DI CRISCIO ROSA *Rosa Di Criscio*

DI CRISCIO GENNARO *Gennaro Di Criscio*

DI CRISCIO ANNA *Anna Di Criscio*

MANCINI MARIKA *Mariha Mancini*

MASIELLO RITA *Mariello Rita*

DI CRISCIO ROBERTA *Roberta Di Criscio*

AOC

Esente imposta di bollo in relazione al D.Lgs 117/2017